



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Prot: nr.557/PAS.7343.10089.D.(1)
Rif: nr.209/16 A-Area 1 Quater del 21.5.2007

Roma, **20 GIU. 2007**

Oggetto: Vigilanza privata - Accertamento del requisito della capacita tecnica.
Quesito.

ALLA PREFETTURA - U.T.G. DI

NAPOLI

E, p.c.

ALLE PREFETTURE - UU.TT.G.

LORO - SEDI

ALLE QUESTURE

LORO - SEDI

Con la nota sopra distinta, codesta Prefettura, ha chiesto il parere di questo Dipartimento in ordine ai criteri da seguire per l'accertamento dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazioni ex art.134 TULPS, in particolare per quel che concerne il requisito della "capacità tecnica", previsto dall'art.136 del Testo Unico.

Al riguardo si deve, innanzitutto, rilevare che, alla luce di una giurisprudenza oramai costante, al fine di evitare pronunce sfavorevoli in caso di ricorsi, il provvedimento di diniego deve specificare le ragioni e gli indici valutativi dai quali desumere l'incapacità tecnica allo svolgimento dei servizi che il richiedente intende esercitare, i parametri quantitativi e/o qualitativi che inducono a ritenere razionalmente adeguata alle esigenze locali l'opera già svolta dagli istituti preesistenti sul territorio e, infine, le ragioni di sicurezza ed ordine pubblico che verrebbero pregiudicate dal rilascio del titolo.

Alla luce di ciò, appare necessario che le valutazioni sulle quali fondare eventuali provvedimenti di diniego, per quel che concerne l'aspetto relativo all'ordine e alla sicurezza pubblica, siano fondate su dati fattuali significativi più che su affermazioni di carattere generale, di cui risulta, poi, difficile dare un sufficiente riscontro motivazionale.

Pertanto, a parte i casi di macroscopica evidenza delle motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, appare piuttosto necessario che le valutazioni per il rilascio di nuove autorizzazioni o il rinnovo di quelle in corso siano confortate da aggiornati indici di mercato, eventualmente richiesti alle locali Associazioni di categoria e alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato e si debbano, comunque, soffermare, con particolare attenzione, sul requisito della capacità tecnica e dei presupposti di professionalità.



Ministero dell'Interno

Pertanto, richiamando in proposito le indicazioni di carattere generale recate nella circolare nr.557/PAS.15442.10089.D(7)2, del 7.1.2005, si ritiene debbano essere in ogni caso valutati:

- la "capacità economica" del soggetto che richiede la licenza, laddove per capacità economica deve intendersi, oltre all'assenza di procedure fallimentari, la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per far fronte all'adempimento delle obbligazioni assicurative, contributive e previdenziali per il personale da impiegare nello svolgimento dei servizi che s'intendono effettuare;
- la congruità dell'apparato tecnico-logistico necessario, valutato all'atto della richiesta, in termini di potenzialità, dalla quale si evinca chiaramente il potere di disporre di locali idonei e, in tempi ragionevoli, di tutti gli strumenti e mezzi necessari all'esecuzione dei servizi richiesti;
- il numero e la qualificazione professionale – desumibile anche dall'anzianità di servizio – delle guardie giurate che il richiedente la licenza intende impiegare, che devono risultare sempre commisurate all'entità ed alla tipologia di servizi che s'intendono svolgere, nonché alla diffusione sul territorio.

Particolare importanza riveste, poi, la valutazione della capacità professionale e direzionale dello stesso richiedente, intesa come capacità di svolgere le attività amministrative e di direzione dell'ente e di coordinare i suoi organi amministrativi e i suoi quadri direttivi.

Laddove, poi, il richiedente la licenza fosse già titolare di una o più licenze in altre province, considerato che appare oggi difficile motivare il diniego dell'autorizzazione unicamente sul presupposto della limitata presenza fisica del titolare nella sede dell'attività, andrà pure valutata la possibilità di disporre di una persona, munita di poteri che incidano sulla struttura organizzativa interna, che svolga l'incarico di coordinatore in loco delle attività della struttura e di referente immediato per l'Autorità di p.s., ferma restando la diretta responsabilità del titolare della licenza (art. 8 TULPS).

Va poi considerato che quando le imprese di vigilanza sono costituite in forma societaria, la valutazione circa la "capacità economica" dovrà essere svolta non solo nei confronti del titolare della licenza, ma anche nei confronti degli amministratori della società e di chiunque possa in qualsiasi modo determinarne gli indirizzi.

Analoga considerazione si deve svolgere per le informazioni ai sensi dell'art.10 del D.P.R. nr.252/1998 (liberatoria antimafia).

Tale articolo, come noto, rende più incisiva la normativa antimafia estendendo – nei rapporti a contenuto economico fra privati e pubblica amministrazione di valore superiore a soglie indicate - gli effetti interdettivi su atti e provvedimenti autorizzativi previsti dall'art.10 della legge nr.575/1965 fino ai "tentativi di infiltrazione mafiosa", da desumersi sulla base di elementi informativi e investigativi o di provvedimenti giudiziari specificamente indicati. Si tratta, quindi, di cautele antimafia maggiori di quelle ordinariamente richieste per il rilascio di una licenza o autorizzazione, ancorché di polizia.



Ministero dell'Interno

3

Pertanto si ritiene che l'autorità di pubblica sicurezza debba valutare la sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o di divieto previste dall'art.10 della legge nr.575/1965 oltre che nei confronti dell'intestatario della licenza (titolare dell'istituto organizzato in forma individuale o legale rappresentante per le società) anche degli altri soggetti che possano comunque determinarne le scelte e gli indirizzi.

La valutazione estesa anche agli assetti societari e agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, pur se non espressamente prevista dalle norme che disciplinano il rilascio della licenza ex art.134 TULPS, rientra nella più ampia valutazione di ogni altro elemento di fatto o indicazione negativa esistente che l'autorità di p.s. è tenuta a svolgere nell'esercizio della discrezionalità conferitagli dalla legge.

Resta inteso che non è giuridicamente inammissibile che, malgrado le valutazioni sopradette, sia rilasciata una licenza di polizia ad un soggetto per il quale emergano poi elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa a norma dell'art.10 del D.P.R. nr.252/1998 per gli effetti ivi previsti, che non sono totalmente interdettivi, ma incidono sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione o riceverne benefici economici oltre una certa soglia di valore.

Va da sé che - quando tale discrasia si verifichi - occorre rivedere la congruità motivazionale di entrambi i procedimenti amministrativi (quello inerente il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione e quello inerente l'emissione delle "informazioni" prefettizie) per verificare se non vi sia contraddittorietà fra il metro di valutazione utilizzato nel primo procedimento e quello utilizzato nel secondo, anche relativamente alla completezza dell'istruttoria.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)